

# COMUNE DI LICATA

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

### REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

\*\*\*\*\*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, pari ad una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero, del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e 7/2003. I suddetti compensi sono da intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'Ente.

#### Art. 2

##### Ambito oggettivo di applicazione

\*\*\*\*\*

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di fornitura o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50%.
2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
  - Piano Regolatore Generale;
  - Piani particolareggiati;
  - Piani per l'edilizia economica e popolare;
  - Piani inerenti la disciplina degli insediamenti produttivi e/o commerciali;
  - Piani di recupero;
  - Piani di lottizzazione;
  - Piano urbano del traffico;
  - Programma di attuazione della rete fognaria;
  - Piano del colore;
  - Programma pluriennale di attuazione;
  - Piano di riqualificazione urbana ed ambientale;
  - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

#### Art. 3

##### Ambito soggettivo di applicazione

\*\*\*\*\*

1. I soggetti destinatari della ripartizione sono:
  - a) Il responsabile unico del procedimento;
  - b) Gli incaricati della redazione del progetto;
  - c) Gli incaricati della redazione del Piano della Sicurezza;
  - d) Gli incaricati della direzione dei lavori;
  - e) Gli incaricati del collaudo;
  - f) I collaboratori tecnici ed amministrativi.
2. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al responsabile unico del procedimento spetta la quota di incentivo nella stessa misura in cui spetta in caso di progettazione interna.
3. In caso di perizie di variante e suppletive l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
5. Tra gli *atti di pianificazione* comunque denominati, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
6. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 109/94 si intende il redattore del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale o del certificato di regolare esecuzione; l'incarico del collaudo statico verrà, invece, compensato in base alle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'espletamento della prestazione.

#### **Art. 4**

#### **Conferimento degli incarichi**

\*\*\*\*\*

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento ed in relazione a ciascuna opera il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori interessati allo svolgimento delle attività professionali, vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni disciplinate nel vigente C.C.N.L. con motivato provvedimento del responsabile della macrostruttura.
3. Il provvedimento d'incarico di cui al punto precedente deve avere i seguenti contenuti minimi ed essenziali:
  - a) Natura e modalità di svolgimento dell'incarico;
  - b) Tempi di consegna e percentuale di liquidazione di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
  - c) Riduzione dei compensi per ritardi e inadempienze imputabili agli incaricati;

- d) Risoluzione per il caso di grave inadempimento e conseguente avvio delle procedure disciplinari in presenza dei presupposti.

Il provvedimento, inoltre, deve esplicitamente riportare l'eventuale incarico di redazione del piano di sicurezza.

## **Art. 5**

### **Contenuto della progettazione**

\*\*\*\*\*

1. La progettazione di opere pubbliche e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti: preliminare, definitivo ed esecutivo.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato dall'art. 10 della legge regionale 7/2002, nonché nel capo secondo del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

## **Art. 6**

### **Quantificazione del fondo**

\*\*\*\*\*

1. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione dal responsabile della macrostruttura o dal responsabile di posizione organizzativa dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per determinare il compenso da corrispondere al personale di cui al punto 1. dell'art. 3 del presente regolamento, è data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
  - a) Aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
    - 1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 500.000 euro;
    - 2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 500.000 e 5.000.000;
    - 3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è superiore a € 5.000.000;
  - b) Aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
    - 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazione, restauri e risanamento conservativo;
    - 2) 0,70% per progetti di manutenzione straordinaria;
    - 3) 0,65% per progetti di manutenzione ordinaria;
3. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

## **Art. 7**

### **Ripartizione del fondo dei compensi per la progettazione di LL.PP.**

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto secondo le seguenti percentuali:
  - a) Responsabile unico del procedimento 25%;
  - b) Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori 40% ;Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'Ente, nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene determinato come segue:
  - I. Progetto preliminare: 8%;
  - II. Progetto definitivo: 14%;
  - III. Progetto esecutivo: 18%;
  - c) Incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori 3%;
  - d) Incaricati delle procedure espropriative 8%;
  - e) Incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori 15%;
  - f) Incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori 3%;
  - g) Altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera 6%.
2. Qualora non fosse richiesta la redazione del piano di sicurezza, la relativa aliquota verrà ripartita in parti uguali tra i soggetti cui alle lettere b), e), f) ,g) .
3. Qualora non fossero previste espropriazioni, la relativa aliquota verrà ripartita in parti uguali tra i soggetti cui alle lettere b), e), f) ,g) .

#### **Art. 8**

#### **Ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione**

\*\*\*\*\*

1. L'ammontare della quota del fondo per la progettazione, pari al 30% della tariffa professionale, relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:
  - a) Responsabile del procedimento 25%;
  - b) Soggetto firmatario dell'atto di pianificazione 50%;
  - c) Soggetto che predispone gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui alla lettera a) del presente articolo 11%;
  - d) Soggetto che redige relazioni tecniche 8%;
  - e) Altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati 5%;
2. La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione di ciascun atto di pianificazione.

#### **Art. 9**

#### **Termini e penalità**

\*\*\*\*\*

1. Con il provvedimento d'incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati, si applica una penale riducendo il fondo dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 10**

## Liquidazione del fondo

\*\*\*\*\*

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile della macrostruttura provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, in corrispondenza dell'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:
  - a) Per l'adozione del piano: 50%;
  - b) Per la redazione di eventuali controdeduzioni: 30%;
  - c) Ad avvenuta approvazione del piano: 20%.Qualora non siano richieste controdeduzioni, la relativa aliquota viene corrisposta all'atto dell'adozione.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, punto 1., lettere b), c), d), e), e dell'art. 8, punto 2. lettere a), b), c), d) del presente regolamento sono ripartiti tra i dipendenti secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^N (C_i \times D_i)} \times (C_i \times D_i)$$

Ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fase di esso da ripartire al personale di cui sopra;

"N" indica il numero delle persone;

"i" indica una generica persona;

"C<sub>i</sub>" e "D<sub>i</sub>" indicano rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo punto 4. ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo punto 5..

4. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:
  - a) Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore: 0,50;
  - b) Assistente tecnico 0,30;
  - c) Collaboratore assistente tecnico 0,20;
  - d) Collaboratore disegnatore 0,15.
5. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività non è totale è fissato dal responsabile del servizio, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.
6. Qualora, nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
7. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 7, punto 1., lettera f) e dell'art. 8, punto 1. lettera e) del presente regolamento, è ripartita in parti uguali.
8. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati della progettazione che intervengono nella redazione in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
9. Il fondo per il compenso incentivante di cui al presente regolamento deve intendersi al netto della quota-parte degli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'Ente.

10. Qualora insorgano contestazioni, il responsabile del servizio con la collaborazione del responsabile unico del procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso, potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

#### **Art. 11**

##### **Abilitazione all'esercizio della professione**

\*\*\*\*\*

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'Amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarichi presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

#### **Art. 12**

##### **Polizza assicurativa**

\*\*\*\*\*

1. A favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi della normativa vigente, idonea polizza assicurativa atta a ricoprire i rischi di natura professionale.

#### **Art. 13**

##### **Responsabilità**

\*\*\*\*\*

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **Art. 14**

##### **Proprietà dei progetti**

\*\*\*\*\*

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 15**

##### **Orario di lavoro e spese accessorie**

\*\*\*\*\*

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati, rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni, strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico.
2. Sono escluse dall'incentivazione, disciplinate dal presente regolamento, le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento verranno svolti con divieto di cumulo del compenso con retribuzione per lavori straordinari. A tale fine i dipendenti incaricati renderanno apposite e formali attestazioni, prima della liquidazione delle competenze a loro dovute in dipendenza degli incarichi, che non hanno chiesto o percepito emolumenti per lavoro straordinario a titolo predetto.

#### **Art. 16**

##### **Tutela dei dati personali**

\*\*\*\*\*

1. Il Comune garantisce, nelle forme garantite più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 17**

##### **Norme abrogate**

\*\*\*\*\*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 18**

##### **Pubblicità del regolamento**

\*\*\*\*\*

1. Copia del presente regolamento, a normativa vigente, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 19**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

\*\*\*\*\*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
  - a) Le leggi ed i regolamenti;
  - b) Lo Statuto comunale;

- c) Gli altri regolamenti comunali, in quanto applicabili;
- d) Gli usi e le consuetudini locali;
- e) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

#### **Art. 20**

##### **Rinvio dinamico**

\*\*\*\*\*

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore**

\*\*\*\*\*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.